

STUDIO LEGALE LESSONA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
- Avv. D. Iaria - Avv. V. Chierroni
Avv. S. Nocentini - Avv. M. Montini - Avv. I. Marrone
Avv. T. D'Amora - Avv. G. Mattioli - Avv. D. Rigacci
50123 FIRENZE - Via de' Rondinelli, 2
(Tel. 055 219271/72/73 - Fax 055 264470)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Sezione Terza Quater- R.G. N. 608/2018

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

per la dott.ssa **SILVIA SLADOJEVICH**, (C.F. SLDSL89L51D612E), nata a Firenze il 11.07.1989 e residente in Firenze (FI), via Teodoro Stori n. 6, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avvocato Mauro Montini del Foro di Firenze (C.F. MNTMRA68A01G825Z) e dall'Avvocato Giulia Zani del Foro di Siena (C.F. ZNAGLI82T62I726N) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (Studio Legale Lessona), Corso Vittorio Emanuele II n. 18, i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al fax +39055.264470 e pec: mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it e avv.giuliazani@pec.it.

contro

- **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale

dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti in Roma, Piazza Barberini n. 12

nonché nei confronti di

ERISELDA KALIVACI (C.F. KLVRLD83L51Z100A);

SILVIA SCANNERINI (C.F. SCNSLV89C56D612Y);

MUZAKA ROVENA (C.F. MZKRVN83A43Z100P);

per l'annullamento

- della nota del Ministero della Salute del 27.12.2017 prot. n. 66688 a firma del Direttore Generale "delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n" e delle allegate osservazioni della Commissione ministeriale per il Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017 - 2020, nella parte in cui è stata respinta l'istanza di riesame dei quesiti ed autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich il 6.12.2017 e, con riferimento al quesito n. 87 - Compito Vers. C, "*Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?*" è stato rilevato che "*trattasi di refuso di stampa che in alcun modo poteva interferire con la identificazione della risposta corretta in quanto, non esistendo in commercio la doxicillina ma soltanto doxiciclina - farmaco indicato per il trattamento della malattia di Lyme - non vi era possibilità alcuna che il suddetto refuso potesse in qualche modo fuorviare i candidati. Inoltre, non è la risposta esatta. Conclusione: trattasi di un refuso di stampa di una risposta sbagliata in quanto quella corretta è un'altra. Quindi non rileva*" (doc. 22);

- del provvedimento della Regione Toscana, ove adottato, di incogniti estremi con il quale è stata rigetta l'istanza di riesame dei quesiti ed autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich il 6.12.2017 (doc. 15)

nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del
giudizio

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16675 del 15 novembre 2017 (pubblicato sul BURT del 22.11.2017) con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 indetto dalla Regione Toscana (doc. 11);
- del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che *"in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea"* (doc. 8);
- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui (art. 8 comma 5) prevedono che *"in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea"* (doc. 2);
- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9843 del 7.7.2017 nella parte in cui, dopo aver modificato i requisiti di partecipazione previsti all'art. 2, commi 2, 3 e 4 del bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 già approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 14.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017 ed aver disposto la riapertura del termine di presentazione delle domande, ha confermato l'art. 8 del medesimo bando nella parte in cui (comma 5) prevede che *"in caso di parità*

di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea” (docc. 2 e 10);

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale toscana n. 4 con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta della dott.ssa Silvia Sladojevich nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta b) (“DOXICILLINA”) data dalla ricorrente al quesito n. 87 - compito Versione C “*Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?*”

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 - “Versione C”- nella parte in cui è previsto che la risposta esatta del quesito n. 87 - Compito Versione C - “*Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?*” è solamente la n. a) *Cefalexina* e non (anche) la n. b) *Doxicillina* (doc. 12 ter)

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA
RICORRENTE**

ad essere ammessa - anche in sovrannumero e senza borsa di studio - al predetto corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 della Regione Toscana, ovvero, in ipotesi, al risarcimento del danno per equivalente

**E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
DELL'AMMINISTRAZIONE A PROVVEDERE AI SENSI DELL'ART.**

30 C.P.A.

*** **

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (Sezione Terza Quater-R.G. N. 608/2018), la dott.ssa Sladojevich ha impugnato la graduatoria, il

bando e tutti gli atti concorsuali approvati dalla Regione Toscana nell'ambito del concorso per l'accesso al Corso di Formazione in Medicina Generale della Regione Toscana per il triennio 2017 -2020, nonché il presupposto decreto del Ministero della Salute del 7.03.2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che *"in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea"*.

2. A fondamento dell'impugnazione la dott.ssa Sladojevich ha dedotto due motivi di ricorso che qui di seguito si sintetizzano:

[A) PRIMO MOTIVO di RICORSO: Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti della Regione Toscana indicati nella narrativa del ricorso]. La ricorrente ha contestato ed impugnato la palese illegittimità, ingiustizia ed illogicità: *" i) del Dm 7.03.2006 – non modificato dal successivo DM del 7.6.2017 né da atti successivi - nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che "in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea" (doc. 8) e ii) della conseguente, connessa ed identica previsione contenuta all'art. 8 comma 5 del bando di concorso della Regione Toscana (docc. 2 e 10) e nei relativi decreti dirigenziali regionali di adozione del medesimo; trattandosi, ad avviso della dott.ssa Sladojevich, di previsioni che avrebbero dovuto, attesa la sostanziale apertura della selezione anche ai medici non abilitati, essere eliminate o quanto meno essere dichiarate inefficaci, al fine di evitare le illegittime disparità di*

trattamento che invece si sono ingiustamente verificate. Il criterio preferenziale della minore anzianità di laurea ha infatti determinato, in primo luogo, una del tutto irragionevole ed immotivata "condizione di preferenza" per effetto della quale sono stati ingiustamente premiati con un migliore posizionamento nella graduatoria, i candidati meno meritevoli, vale a dire coloro che hanno terminato il corso di studi universitario "fuori corso", rispetto a chi, invece, come la ricorrente, è riuscito a completare il proprio percorso di studi nei canonici 6 anni, rispettando o addirittura anticipando le tempistiche.

A riprova di quanto appena esposto è sufficiente esaminare la graduatoria concorsuale approvata con il decreto regionale del 15.11.2017 (doc. 11).

Nell'ambito di tale graduatoria, la dott.ssa Sladojevich era collocata – prima dello scorrimento per effetto delle rinunce o impedimenti dei candidati - al n. 341 con 79/100 punti.

I candidati che avevano ottenuto il medesimo punteggio della ricorrente erano 43 ed occupavano le posizioni dalla n. 313 alla n. 355; tra di essi la ricorrente era la 29°esima.

Dei 28 candidati collocatisi, a parità di punteggio, prima della ricorrente, ben 8 hanno conseguito la laurea dopo di lei e, come conferma la loro età anagrafica, ciò è accaduto semplicemente perché hanno avuto un corso di studi meno brillante laureandosi "fuori corso".

Anche a seguito dello scorrimento della graduatoria per effetto delle rinunce dei candidati, tale situazione di ingiusta preferenza risulta immutata.

Il che dimostra chiaramente che il contestato criterio preferenziale della minore anzianità di laurea, finendo addirittura per favorire i soggetti meno meritevoli, è del tutto incongruo e/o illogico e comunque senz'altro inidoneo a selezionare migliori candidati per l'accesso al corso di formazione ed avrebbe dovuto per ciò essere eliminato dalla disciplina di concorso. II.3) Non solo. Esso determina, come

detto, anche un'ingiusta disparità di trattamento tra i candidati.

Né il Ministero della Salute, né la Regione Toscana hanno infatti tenuto in minimo conto che l'apertura del concorso anche ai laureati non abilitati ed il contestuale mantenimento del criterio preferenziale della minore anzianità di laurea avrebbe ingiustamente penalizzato i candidati che, come la ricorrente, non avevano potuto partecipare alla precedente sessione concorsuale perché non abilitati.

Essendo, infatti, stato mantenuto sia a livello delle previsioni "generali" del Dm 7.03.2006, sia che nelle previsioni speciali del bando di concorso regionale, il criterio preferenziale della minore anzianità di laurea, è accaduto che, nonostante un uguale punteggio, hanno avuto migliore piazzamento i graduatoria i candidati (anche non abilitati) semplicemente perché laureatisi in data più recente, mentre gli altri – nonostante l'abilitazione conseguita e la maggiore anzianità "professionale" – sono stati collocati in posizioni deteriori.

Questo è il caso della dott.ssa Sladojevich che, nonostante l'ottimo corso di studi ed il possesso (da oltre un anno) dell'abilitazione all'esercizio della professione medica è stata sopravanzati da altri colleghi – neppure abilitati o iscritti all'albo – solamente perché laureatasi in epoca successiva.

Tanto è vero che persino nelle motivazioni della richiamata sentenza TAR ROMA – Lazio Sez. Terza Quater 19.05.2017 n. 5994 - cui il Ministero avrebbe inteso dare attuazione nel modificare il DM 7.3.2006 – veniva rilevata la sussistenza di un'ingiusta disparità di trattamento per effetto della "mancanza di coordinamento con le disposizioni del bando e del DM che prevedono che a parità di punteggio sia preferito chi ha una minore anzianità di laurea (art. 9, comma 2 DM del 2006), il che comporta che il laureato nelle sessioni di gennaio marzo 2016 che non può partecipare alla presente sessione di formazione perché non abilitato in tempo si vedrà sopravanzato dal laureato nelle sessioni di ottobre/dicembre

2016 in quella per la formazione del 2017, poichè ha conseguito la laurea in un momento più recente rispetto ad essa”.

Com'è noto, il TAR aveva temporalmente “superato” il problema annullando la previsione che limitava la partecipazione ed ammettendo i ricorrenti ingiustamente esclusi alla sessione concorsuale del 2016.

Tuttavia, per dare totale ed effettiva ottemperanza alla richiamata pronuncia ed ai principi di imparzialità e buon andamento dalla stessa richiamati, il Ministero della Salute, nel modificare i requisiti di ammissione al concorso, avrebbe anche dovuto coordinare le disposizioni generali del DM 7.3.2006 (a cui avrebbe fatto seguito il necessario coordinamento delle analoghe previsioni speciali dei bandi regionali) in maniera tale da evitare che i candidati che – come la ricorrente – non avevano adito le vie giurisdizionali e non avevano potuto godere degli effetti delle relative pronunce e della ammissione con riserva alla sessione concorsuale del 2016, subissero l'ingiusta disparità di trattamento per effetto dell'illegittimo “sopravanzamento” da parte dei laureati (semplicemente perché) “accademicamente” meno anziani.

Si intende dire che quantomeno per la sessione concorsuale del 2017 che, come detto, scontava gli effetti di transizione del passaggio dal “vecchio” regime in cui erano ammessi al concorso solo gli abilitati iscritti all'albo al “nuovo” in cui invece sono ammessi tutti i laureati in medicina e chirurgia, il Ministero avrebbe dovuto dichiarare la (anche temporanea) inefficacia del contestato criterio di preferenza della minore anzianità di laurea e/o sostituire tale criterio preferenziale con uno alternativo che premiasse, sempre a parità di punteggio, i candidati che erano già (al momento della formazione della graduatoria) abilitati all'esercizio della professione medica.

Del resto, se si considera che solamente l'abilitazione alla professione consente ai laureati in medicina e chirurgia di espletare materialmente la professione medica,

dare preferenza ai candidati che avevano già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione avrebbe significato premiare i medici con maggiore "anzianità di servizio" e fondare la selezione dei medici in formazione su un criterio ancorato al dato oggettivo della maggiore esperienza pratica nel campo della professione medica.

Viceversa, del tutto irragionevolmente, il Ministero (e, conseguentemente, le Regioni) con le disposizioni impugnate hanno fatto in modo che venissero acriticamente ed irragionevolmente "premiati" solamente i candidati laureatisi in epoca più recente e, ciò in maniera del tutto svincolata sia dalla professionalità del candidato che dai risultati del relativo cursus honorum et studiorum.

Per quanto esposto, si ritiene che le previsioni del DM 7.3.2006 e del bando della Regione Toscana, unitamente ai provvedimenti regionali di adozione del medesimo, nella parte oggetto di impugnazione debbano essere dichiarate illegittime ed annullate e che, per l'effetto, la graduatoria finale della Regione Toscana debba essere riformata con l'attribuzione di un migliore riposizionamento alla dott.ssa Sladojevich rispetto ai candidati che, a parità di punteggio, sono collocati in posizione alla medesima superiore in ragione del criterio della minore anzianità di laurea.

*

II.4) Per mero scrupolo, si precisa, infine che gli atti e provvedimenti regionali di indizione del concorso e di approvazione dei relativi atti, ivi compreso quello di approvazione della graduatoria finale di merito e dei lavori della commissione esaminatrice, nelle parti oggetto di impugnazione sono illegittimi sia per i vizi autonomi appena illustrati che "condividono" con il DM 7.03.2006, sia in via derivata dall'illegittimità del medesimo DM 7.03.2006, atto normativo generale rispetto al quale costituiscono atti conseguente e/o consequenziali e/o applicativi.

*** ***

[B) SECONDO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell'art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità della formulazione del quesito n. 87, della individuazione dell'unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio alla ricorrente]. La ricorrente ha quindi provveduto ad impugnare gli atti tutti di cui all'epigrafe del ricorso con riferimento: - *all'individuazione -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 e 7 del bando di concorso regionale (docc. 8, 2 e 10) - da parte della Commissione ministeriale di esperti dell'unica risposta esatta al predetto quesito n. 87 nella risposta a) della Versione "C" ed infine e correlativamente - all'attribuzione del punteggio di 0 attribuito dalla Commissione regionale alla risposta b) fornita dalla ricorrente con riferimento a tale quesito. Come esposto nella narrativa che precede, per espressa disposizione del DM 7.03.2006, la predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale), delle relative risposte multiple e l'individuazione dell'unica risposta esatta a ciascuno dei 100 quesiti di esame, sono state effettuate dalla commissione composta da 7 membri esperti presso il Ministero della Salute e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della prova di esame.*

Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è altresì previsto, sia nel richiamato DM 7.03.2006 che nel correlato bando di concorso della Regione Toscana (doc. 2 e 10), che:

- *i quesiti a risposta multipla sono 100 e sono identici per tutte le Regioni*

- *ad ogni domanda corrisponde un'unica risposta esatta*
- *al momento della correzione è attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non viene attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o "plurima".*

Affinchè tale meccanismo di selezione dei capaci e dei meritevoli, funzioni e risulti esente da vizi è tuttavia necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

E' tuttavia possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso in oggetto.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta alla ricorrente, il quesito n. 87 del Compito- Versione C svolto dalla dott.ssa Sladojevich risultava così formulato (cfr. doc. 12 bis):

"Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliabile nel trattamento della malattia di Lyme?

- a) Cefalexina*
- b) Doxicillina*
- c) Amoxicillina*
- d) Eritromicina*
- e) Cefuroxima"*

La Commissione ministeriale ha ritenuto che l'unica risposta esatta fosse la a) (Cefalexina) (cfr. griglia delle risposte esatte sub. doc. n. 12 ter).

La ricorrente ha barrato la risposta "b" (Doxicillina – cfr. doc. 12 bis).

Essendo dunque b) la risposta fornita dalla candidata e non la a) ritenuta l'unica esatta, la commissione esaminatrice regionale ha attribuito alla ricorrente, rispetto a tale quesito, il punteggio di 0.

Tale valutazione è tuttavia errata ed illegittima, dal momento che il farmaco "Doxicillina" menzionato nella risposta b) non trova riscontro né nelle Banche date di A.I.F.A. né nella letteratura scientifica giacché, in sostanza, non esiste (doc. 14, 15 e 19).

Esiste semmai un principio attivo / farmaco che si chiama "Doxiciclina", che tuttavia non è contemplato tra le risposte al quesito sopra richiamato.

Se si considera, dunque, che il quesito chiedeva al candidato di individuare quale farmaco non potesse essere prescritto per il trattamento della malattia di Lyme, la risposta b) "Doxicillina" fornita dalla ricorrente era (è) senz'altro corretta, dal momento che tale farmaco non esiste e non è pertanto prescrivibile in via assoluta da parte del medico.

La circostanza trova conferma nella relazione tecnica a firma del dott. Walter Ingarozza, Presidente dell'Associazione Italiana Medici di Famiglia (doc. 19), secondo cui "dall'analisi della letteratura medica recente si evince come tutti i farmaci indicati nelle possibili risposte siano prescrivibili come terapia medica antibiotica nella malattia di Lyme, tranne la "DOXICILLINA" che non esiste come farmaco nel nomenclatore ufficiale italiano AIFA (Agenzia Internazionale del Farmaco)" (doc. 19).

Né può rilevarsi in contrario che la risposta a) Cefalexina fosse l'unica corretta in ragione degli effetti negativi o collaterali che tale farmaco potrebbe causare nei pazienti affetti dalla patologia di cui al quesito, dal momento che, come ancora rilevato dal dott. Ingarozza, "nessuno dei rimanenti farmaci risult(a) di per sé controindicato in tale patologia Le attuali linee guida nazionali ed internazionali nominano i seguenti farmaci come migliore terapia attualmente efficace nella malattia di Lyme: - Amoxicillina, - Doxiciclina - Cefuroxima acetile - Ceftriaxone, - Cefotaxime - Penicellina G.

Due dei farmaci indicati nelle possibili risposte al quesito 87 non rientrano nei

protocolli terapeutici attuali della malattia di Lyme e sono: - Cefalexina (in virtù della sua scarsa attività in vitro dimostrata da alcuni studi contro il patogeno Borrelia Burgdoferi) – Eritromicina (in ragione del rapporto sfavorevole rischio beneficio determinato da una minore efficacia terapeutica rispetto agli altri farmaci sopracitati...).

Si evince pertanto che, esaminando la lista dei farmaci indicati dal suddetto quesito 87, solo i farmaci AMOXICILLINA e CEFUROXIMA siano prescrivibili come terapia nella malattia di Lyme mentre non siano da prendere in considerazione per tale terapia la Doxiclina (farmaco inesistente), la Cefalexina e la Eritromicina” (doc. 19).

Il quesito in esame si prestava dunque, così come formulato, a contemplare almeno due (se non addirittura tre) risposte esatte: la a) Cefalexina e la b) Doxicillina.

Avendo la ricorrente barrato la seconda delle due, spetta, di conseguenza, alla medesima l’attribuzione di un (ulteriore) punto in ragione della correttezza della risposta (b) fornita.

In altre parole, delle due l’una:

o si ritiene che in considerazione della formulazione manifestamente errata e fuorviante del quesito n. 87, la selezione debba essere ritenuta in parte qua interamente illegittima e la risposta a tale quesito sia annullata e/o considerata tamquam non esset per tutti i candidati,

oppure, al contrario, in ragione della correttezza sostanziale della risposta fornita dalla ricorrente, venga affermata e dichiarata l’esattezza anche formale di tale risposta sebbene diversa da quella individuata quale unica esatta da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione alla dott.ssa Sladojevich del corrispondente (ulteriore) punteggio di un (1) punto.

Del resto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, in casi come quello in esame le valutazioni effettuate da parte delle

commissioni di concorso non rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa insindacabile da parte del Giudice, ma possono essere oggetto del sindacato giurisdizionale, in ragione della "ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743; T.A.R. Lazio Roma Sez. III Quater 6 dicembre 2017 n. 12041).

Si insiste pertanto affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alla risposta fornita al quesito 87 Compito vers. C dalla ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza della risposta b) data dalla ricorrente al quesito medesimo, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto della dott.ssa Sladojevich al conseguimento di un punto ulteriore, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 80/100 e con conseguente migliore collocamento della ricorrente nella graduatoria di merito definitiva.

*** **

3. Così riepilogati e trascritti i motivi di ricorso, a seguito della notificazione del ricorso, si è costituita nel giudizio la sola Regione Toscana, contestando la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso, mentre sono rimasti contumaci sia i Ministeri convenuti, che i tre controinteressati.

4. Nelle more della notificazione del ricorso principale, e precisamente il 23 gennaio 2018, la Regione Toscana, tramite il Presidente della Commissione Esaminatrice della Regione Toscana, ha trasmesso alla

ricorrente (mediante posta elettronica ordinaria) il provvedimento con cui il Ministero della Salute ha respinto l'istanza di riesame dei quesiti concorsuali ed autotutela dalla medesima presentata ai sensi dell'art. 15 comma 9 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 in data 6 dicembre 2017 (doc. 22 e 15).

5. Con la predetta istanza, la dott.ssa Sladojevich aveva chiesto all'Amministrazione, fra l'altro, di riesaminare *“gli esiti dei quesiti della prova sostenuta relativamente ai n.° 30, 65 e 87 Compito Versione 3”* e di provvedere, conseguentemente, all'attribuzione di un punteggio più elevato (rispetto ai 79 punti dalla medesima conseguiti) con relativo aggiornamento della graduatoria approvata (doc. 15).

6. In particolare, per quanto oggi interessa, la ricorrente rilevava che, con riferimento al quesito n. 87 del compito vers. C *“Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliabile nel trattamento della malattia di Lyme?”* a) Cefalexina; b) Doxicillina; c) Amoxicillina; d) Eritromicina; e) Cefuroxima ... mentre la Commissione ha ritenuto valida la risposta *“A”*, di fatto il quesito ha un vizio di forma in quanto il farmaco menzionato nel testo, *“DOXICILLINA*, (esito B) non trova riscontri né sull'AIFA né nella letteratura Scientifica dove si può ritrovare al massimo la denominazione *“DOXICICLINA”*, pertanto sicuramente la *“B”* dovrebbe essere la risposta esatta, poiché non prescrivibile in via assoluta, perché non esistente” (doc. 15).

7. La Regione Toscana, ha trasmesso tale istanza direttamente al Ministero della Salute, che ha provveduto a riconvocare la Commissione ministeriale affinché si pronunciasse in ordine alle contestazioni e segnalazioni relative ai quesiti di concorso dalla stessa elaborate.

8. Con il provvedimento allegato alla nota di accompagnamento del Direttore Generale del Ministero della Salute del 27.12.2017, poi trasmesso

dalla Regione Toscana alla ricorrente il 23.1.2018, la Commissione ministeriale ha ritenuto infondate tutte le contestazioni sollevate dalla ricorrente nella predetta istanza e, con riferimento al quesito n. 87, ha rilevato che *“trattasi di refuso di stampa che in alcun modo poteva interferire con la identificazione della risposta corretta in quanto, non esistendo in commercio la doxicillina ma soltanto doxiciclina – farmaco indicato per il trattamento della malattia di Lyme –, non vi era possibilità alcuna che il suddetto refuso potesse in qualche modo fuorviare i candidati. Inoltre, non è la risposta esatta. Conclusione: trattasi di un refuso di stampa di una risposta sbagliata in quanto quella corretta è un'altra. Quindi non rileva”* (doc. 22).

9. Da qui il rigetto dell'istanza di autotutela / riesame e la conseguente conferma dell'attribuzione del punteggio di 79 punti e del posizionamento, a seguito dello scorrimento per rinuncia di numerosi, candidati al n. 111 della graduatoria concorsuale impugnata, come confermato dalla stessa Regione con nota del 16.1.2018 (Doc. 18).

*** **

10. Di qui la necessità, per la dott.ssa Silvia Sladojevich, di estendere l'impugnazione a tale nuovo provvedimento, che è anch'esso illegittimo e meritevole di annullamento, così come gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell'art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza e/o difetto di motivazione. Erroneità della formulazione del

quesito n. 87, della individuazione dell'unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio alla ricorrente.

3.1) Il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame dei quesiti presentata dalla ricorrente viene oggi impugnato nella parte in cui la Commissione ministeriale ha ritenuto che, con riferimento al quesito n. 87 "Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliabile nel trattamento della malattia di Lyme?", l'errata formulazione della risposta b) *Doxicillina* in luogo di *Doxiciclina* non sarebbe stata in grado di interferire né di "sviare" il candidato nella individuazione della risposta corretta, dal momento che si tratterebbe di "un refuso di stampa di una risposta sbagliata". Secondo il Ministero della Salute, infatti, il quesito avrebbe contemplato un'unica risposta esatta (la a) *cefalexina*) e la risposta b) *doxicillina* opzionata dalla ricorrente non potrebbe, in ogni caso, essere ritenuta esatta.

La determinazione della Commissione ministeriale non è condivisibile e risulta illegittima, in quanto viziata da motivazione apparente, errata, irragionevole e carente di istruttoria.

3.2) Deve anzitutto considerarsi che la formulazione del quesito in senso negativo richiedeva che il candidato selezionasse tra le cinque opzioni di risposta, quella contenente il nome del farmaco / principio attivo che fosse il meno indicato nel trattamento della malattia di Lyme.

In quest'ottica, secondo il Ministero, l'unica risposta esatta che il quesito univocamente richiedeva sarebbe stata la a) *cefalexina*, in ragione della riconosciuta (da buona parte della dottrina medica) inefficacia del farmaco rispetto all'agente patogeno responsabile dell'insorgenza della patologia predetta.

Senonchè, come detto, tra le opzioni di risposta ai quesiti (cfr. doc. 12 bis), vi era la **b) *doxiciLLIna***, opzionata dalla ricorrente, che, per come

formulata, introduceva tra le opzioni di risposta, non già - univocamente - il farmaco *doxiciclina* come era nelle intenzioni dei relatori della domanda, bensì un (potenziale) medicinale di nome diverso ma **inesistente**.

Orbene, proprio perchè la risposta b) così come formulata introduceva tra le varie alternative di risposta un farmaco inesistente, essa può senz'altro ritenersi corretta a fronte del quesito in questione, in cui, come detto, si chiedeva al candidato di indicare quale fosse la terapia non idonea nel trattamento della malattia di Lyme.

In altri e più chiari termini, in ragione della formulazione (in senso negativo) del quesito, il refuso di stampa nella indicazione del farmaco *doxiciclina* (peraltro emerso solo a posteriori e mai in corso di svolgimento della prova concorsuale) è stato tutt'altro che ininfluenza, dal momento che ha stravolto il senso del quesito o, quantomeno, del meccanismo di ragionamento e di valutazione che era richiesto al candidato per individuare la risposta corretta.

E ciò è ancor più vero in quanto, trattandosi di terminologia medica, il cambiamento per mero refuso di stampa di una sola lettera nell'indicazione del farmaco o del principio attivo può non essere di immediata riconoscibilità ed anzi può ragionevolmente essere "confuso" con un termine e/o concetto scientifico, idoneo a stravolgere completamente - come nel caso in esame - il significato della domanda e delle correlate risposte.

Se infatti tra le opzioni di risposta fosse stato indicato correttamente il termine *doxicilina* il quesito avrebbe comportato una sola ed univoca risposta esatta (vale a dire quella individuata dalla commissione); viceversa, essendo stato introdotto - seppur per errore - un termine

riconducibile al linguaggio medico e scientificamente “plausibile”, considerata anche la formulazione in negativo del quesito, la risposta esatta non poteva essere più solamente quella stabilita dalla commissione, ma per le ragioni che si è detto, anche quella che - opzionata dalla ricorrente - conteneva il nome di un principio attivo / farmaco inesistente e quindi privo di qualunque efficacia terapeutica.

E' dunque evidente che il Ministero della Salute nel limitarsi a controdedurre l'ininfluenza del refuso di stampa abbia omissso di valutare i presupposti a fondamento dell'istanza di autotutela della ricorrente e giustificato il diniego con una motivazione apparente (che ci fosse un errore di stampa era già chiaro e pacifico senza che lo specificasse la Commissione), tautologica, arbitraria ed irragionevole.

Per quanto esposto, si insiste affinché Codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, annulli gli atti e provvedimenti oggi impugnati così come quelli impugnati con il ricorso introduttivo e, conseguentemente, accerti e dichiari l'illegittimità del giudizio di non esattezza alla risposta fornita al quesito 87 Compito vers. “C” dalla ricorrente, dichiarando e pronunciando il diritto della dott.ssa Sladojevich al conseguimento di un punto ulteriore (rispetto ai 79 attribuiti dall'Amministrazione), con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 80/100 e con conseguente migliore collocamento nella graduatoria di merito definitiva - come individuata a seguito di scorrimento sub. doc. 18 - ed ammissione al Corso di Formazione in medicina generale per il triennio 2017-2020.

*** **

IV) Illegittimità derivata

4.1) Nell'ambito della sequenza procedimentale sopra descritta, il diniego

dell'istanza di riesame della ricorrente costituisce provvedimento confermativo delle precedenti determinazioni impugnate con il ricorso principale.

Con il nuovo provvedimento oggi impugnato, infatti, il Ministero della Salute ha posto in essere una (illegittima) e meramente apparente attività di istruttoria e valutazione, che tuttavia ha confermato *in toto* il contenuto e le determinazioni (vale a dire il punteggio di 79 ed il piazzamento al n. 111 della graduatoria) dei precedenti provvedimenti già gravati.

Conseguentemente, i provvedimenti oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti si appalesano illegittimi e lesivi, oltre che per vizi propri, come dedotti al motivo n. III) che precede, per tutte le censure riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, come trascritte nella parte narrativa del presente atto e che in questa sede vengono espressamente rivolte anche avverso tali provvedimenti quali **autonomi motivi di impugnazione**, che per non appesantire eccessivamente la lettura si riportano per estratto, rinviando per la trattazione al paragrafo 2) della narrativa (pagg. da 5 a 14 del presente atto).

*

4.2) Non solo, ma il diniego all'istanza di riesame impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti, costituisce anche l'ultimo atto di una serie di atti e provvedimenti illegittimi impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Esso ha dunque anche valenza integrativa e di ratifica degli atti e degli esiti del concorso in questione e non può, di conseguenza, che seguirne le vicende processuali.

Ne consegue che l'auspicato accoglimento del ricorso principale non potrà che comportare anche la declaratoria di annullamento per illegittimità

derivata de provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti in quanto aventi i medesimi (errati) presupposti fattuali e motivazione degli atti e provvedimenti con esso impugnati.

*** **

V) RISERVA DI DOMANDA RISARCITORIA.

Per quanto occorrer possa, la dott.ssa Sladojevich ribadisce anche nella presente sede la propria riserva di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche a carattere morale, biologico ed esistenziale) comunque conseguenti all'operato delle Amministrazioni resistenti.

PER QUESTE RAGIONI

Si confida che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, nonché i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto:

- i) annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati;
- ii) accertare, pronunciare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana per il triennio 2017-2020 e, per l'effetto
- iii) condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ex art. 30, comma 2, c.p.a. all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a consentire la predetta ammissione della ricorrente - anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - al corso di formazione specifica in medicina generale per cui è causa;
- iv) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con rimborso di spese ed onorari di giudizio.

*** **

Ai soli fini delle disposizioni sul contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che il contributo ammonta ad euro 325,00, trattandosi dell'impugnazione per motivi aggiunti di atti e provvedimenti relativi ad una procedura concorsuale volta all'instaurazione di rapporti di tirocinio e/o formazione retribuita con la Pubblica Amministrazione.

Firenze - Roma, 1 marzo 2018

(Avv. Mauro Montini)

(Avv. Giulia Zani)

*** **

Si attesta che la versione analogica e cartacea del presente atto è conforme all'originale in formato digitale nativo, denominato "*motivi aggiunti Sladojevich.pdf_signed*" che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

(Avv. Mauro Montini)

(Avv. Giulia Zani)